



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GRADO

FLYBOARD, JETLEV FLYER E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

ORDINANZA N° 52/2015

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado;

VISTA: la legge 8 Luglio 2003, n° 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 171 del 19 Luglio 2005, relativo al Codice della Nautica da Diporto ed Attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172;

VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n° 146 recante "Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 recante il Codice della Nautica da Diporto";

VISTA: l'Ordinanza n° 32/2012 datata 18.05.2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado";

VISTO: il Dispaccio n° 02.02.70/51241 datato 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale vengono fornite le indicazioni in merito alla regolamentazione di JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili;

VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 15/2015 datata 30.04.2015 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTA: l'Ordinanza di Balneazione prot. n° 10016 datata 30.04.2015 del Comune di Grado;

VISTA: l'Ordinanza di Balneazione n° 04/2015 datata 07.04.2015 del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO: il "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare" ("COLREG 72"), approvato con legge n° 1085 del 27.12.1977;

VISTI: gli artt. 17, 18, 30, 68, 71, 81, 1161, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

VISTA: la propria Ordinanza n°41/2015 con cui è stata inizialmente disciplinata l'attività in parola;

VISTA: la nota prot. n° 13995 in data 10.07.2015 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, successiva alla richiamata ordinanza n° 41/2015, nella quale si evidenzia la contestuale necessità della profondità minima di metri 4 e della limpidezza dell'acqua, quali necessari e indispensabili requisiti richiesti dal brevetto "Flyboard®", per l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura;

RITENUTO: di condividere le valutazioni espresse nella predetta nota, e pertanto necessario disciplinare l'attività di flyboard, jetlev flyer e dispositivi a questi assimilabili, considerando che trattasi di nuovo fenomeno emergente, facendo riferimento alle indicazioni di utilizzo più restrittive riportate nei manuali d'uso delle attrezzature brevettate per le sopra citate attività, tenuto conto della loro definizione di "*sport estremo*" da parte dei brevettatori delle attrezzature stesse, a maggior tutela dei profili di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

CONSIDERATO: che, con i medesimi dispositivi in propulsione, è possibile effettuare anche manovre -in propulsione- sotto la superficie dell'acqua e che, per tali ragioni, risultano contestualmente necessarie un'adeguata profondità (stabilita in almeno metri 4 di profondità dai brevettatori "Flyboard®" nei manuali d'uso) ed una trasparenza dell'acque che consentano agli utilizzatori rispettivamente adeguati spazi di manovra uniti all'indispensabile necessità di una chiara visuale del fondale ovvero di possibili ostacoli che vi si frappongono;

RILEVATO: che negli specchi acquei ricadenti all'interno del Circondario Marittimo di Grado, per ragioni geo-morfologiche e naturali (torbidità dell'acqua, bassi fondali e notevoli escursioni di marea tipiche delle zone limitrofe all'adiacente ambiente lagunare), nella zona di mare ricompresa tra il limite delle acque riservate alla balneazione (metri 400 dalla costa) e il limite dell'utilizzo degli acquascooter (1 miglio dalla costa) non è stata recentemente rinvenuta (come da rapporto di sopralluogo dei venti rilievi randomicamente effettuati dalla dipendente motovedetta "CP 732") la contemporanea sussistenza di entrambe le condizioni di adeguata profondità del fondale, stabilita nel minimo di metri 4 (quattro) e trasparenza dell'acqua che consenta all'utilizzatore dei citati dispositivi la visione dalla superficie del fondale o di eventuali ostacoli che vi si frappongono;

ORDINA

ART. 1

LIMITI E DIVIETI

1. L'esercizio delle attività denominate "*Flyboard*", "*Jetlev-Flyer*" ed apparecchi ad essi assimilabili, **NON** è, di massima, consentito nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado.
2. Le eventuali aree per le quali l'utenza, ritenendo sussistenti le condizioni minime espresse in premessa, richieda, con apposita istanza ed in deroga, l'esercizio di tali attività, potranno a tal fine essere specificamente utilizzate esclusivamente se risulteranno idonee a seguito di sopralluogo esperito positivamente da questo Ufficio Circondariale Marittimo, in quanto riconosciute idonee a tali fini secondo i criteri riportati nella presente ordinanza. Una volta autorizzate, tali aree dovranno essere ben segnalate per un uso in sicurezza delle apparecchiature secondo le indicazioni della presente Ordinanza, dell'autorizzazione rilasciata, nonché del manuale d'uso delle apparecchiature concretamente impiegate e, comunque, subordinatamente all'osservanza ed al rispetto delle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. In ogni caso l'attività è vietata:
 - entro un raggio di mt. 1.000 dall'imboccatura dei canali di accesso al porto di Grado, al porto di Lignano Sabbiadoro, di Porto Buso e dalla foce del fiume Tagliamento;
 - a meno di mt. 500 di unità alla fonda;
 - a meno di mt. 200 da segnali indicanti la presenza di subacquei;
 - a meno di mt. 200 da segnalamenti marittimi, da reti da posta e da impianti di acquacoltura;
 - oltre un miglio dalla costa (essendo praticata con acqua-scooter);
 - all'interno delle zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione (durante la stagione balneare entro i mt. 450 dalla costa);
 - negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico - sanitari;
 - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione od interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legalmente emanato;
 - all'interno di corridoi di lancio.

ART. 2

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Ferme restando le regole sopra riportate, l'eventuale esercizio delle attività di Flyboard, Jetlev Flyer e similari, esperibile esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli (fino a mare 2 e vento non superiore a 15 nodi), è sempre subordinato al rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
 - A. l'età minima per l'utilizzo è di anni 18;
 - B. l'utilizzo della moto d'acqua è subordinato al possesso della patente nautica, giusta quanto disposto dall'art. 39, lett. a del D.Lvo n° 171/2005; relativamente al flyboard, in caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso della patente nautica, non è necessario che l'utilizzatore ne sia munito anch'egli;
 - C. l'attività deve essere sempre svolta in "coppia", ovvero una persona a bordo della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa;
 - D. il limite massimo di utilizzo in altezza è fissato in mt. 10 dalla superficie del mare;
 - E. non potendosi prevedere la molteplicità delle manovre effettuabili con l'uso dei dispositivi utilizzati per l'esercizio di dette attività, gli specchi acqueei eventualmente individuati, dovranno avere profondità minima (tenuto conto delle consistenti escursioni di marea caratteristiche della zona) di mt. 4.50 sul livello medio mare al fine di garantire sempre, anche in caso di bassa marea, la profondità minima fissata in metri 4 dai manuali utente riportanti il brevetto "Flyboard®", nonché una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
 - F. le moto d'acqua impiegate, durante la stagione balneare, potranno navigare solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli, ad una distanza dalla costa di massimo un miglio e non potranno entrare nella zona di mare di rispetto riservata alla balneazione (mt. 450);
 - G. la partenza e l'atterraggio del solo acqua-scooter, nelle zone riservate ai bagnanti, potrà avvenire esclusivamente utilizzando apposito corridoio di lancio, ad una velocità non superiore ai tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione (art. 2, punto 6 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 15/2015 di Circomare Grado); sono, altresì, vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei predetti corridoi di lancio nonché lo svolgere l'attività in modo da creare intralcio alla navigazione, in ingresso ed in uscita dagli stessi;
 - H. è fatto obbligo per l'utilizzatore e per l'operatore osservare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel "libretto di istruzioni" predisposto dal costruttore / soggetto che commercializza l'apparecchio, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione, tali disposizioni saranno da intendersi facenti parte di questa ordinanza qualora più restrittivi delle norme nella presente riportate;
 - I. giusta art. 54, comma 3 del D.M. n° 146/2008, i conduttori delle moto d'acqua impiegate in attività di flyboard, jetlev flyer e similari dovranno utilizzare, permanentemente, un mezzo di salvataggio individuale. L'obbligo, per gli utilizzatori delle moto d'acqua, di indossare sempre un caschetto di protezione individuale, di cui al Capo III dell'ordinanza 32/2012, art. 13, è esteso anche agli utilizzatori di Flyboard jetlev flyer e similari;
 - J. le moto d'acqua impiegate dovranno essere dotate di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito d'accensione il quale assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore;
 - K. ciascuna moto d'acqua potrà assistere esclusivamente una persona alla volta e non potrà essere impegnata in nessuna altra attività;
 - L. le moto d'acqua/unità navali utilizzate per l'esercizio delle attività di Flyboard, Jetlev Flyer e similari dovranno essere coperte da apposita polizza assicurativa che contempli, espressamente, le attività che vengono svolte con tali apparecchiature e che preveda un'adeguata copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
 - M. tutte le unità in transito in prossimità degli specchi acqueei che saranno appositamente segnalati ed autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado per l'esercizio di Flyboard, Jetlev Flyer e similari, dovranno mantenere una distanza minima di sicurezza stabilita in metri 200 dagli stessi, evitando di eseguire manovre e/o generare moto ondoso, tali da interferire con il regolare svolgimento di dette attività;
2. in caso di attività di locazione/noleggioro con i summenzionati mezzi / dispositivi, si dovrà fare riferimento alla specifica Ordinanza in materia del Capo del Circondario Marittimo. In

caso di attività commerciale, il tratto di mare entro il quale svolgere "flyboard", "jetlev flyer" e simili dovrà essere assentito in concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità competente e dovrà essere opportunamente delimitato con gavitelli di colore giallo. Il posizionamento e la rimozione di detti gavitelli sarà a cura della società / titolare dell'attività commerciale, ed in ogni caso tale delimitazione non potrà permanere dopo il tramonto. Sarà inoltre obbligatoria preventiva e documentata attività informativa ed addestrativa a favore dell'utilizzatore con apposita dichiarazione scritta nonché registro;


3. le persone che svolgono tale attività, sia per fini commerciali che ludici, saranno ritenuti responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
4. Eventuali ulteriori vincoli / disposizioni impartiti dall'Autorità Marittima in apposita autorizzazione allo svolgimento delle attività in questione si intenderanno integralmente facenti parte della presente Ordinanza, con tutto quanto ne concerne in caso di violazione.

ART. 3

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi della normativa vigente.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale abroga e sostituisce la n° 41/2015 datata 03.07.2015, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-.

In Grado il 22 Luglio 2015.-



IL GAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Ottavio CILIO